



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	82651
Del	13/11/2017
Tit./Cl.	VII / 4 - Partenza
Decreti n.	2363/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo adottato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed i relativi Regolamenti applicativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice per l'amministrazione digitale;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed, in particolare, l'art. 32 rubricato "*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Messina;

VISTO il Codice dei comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad etica pubblica;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 16 ottobre 2008, che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi ed interpretazioni autentiche intervenute tra l'ARAN e le OO.SS. di comparto; in particolare, gli artt. 79, 81 e 82 che prevedono, nell'ambito delle categorie di appartenenza l'attivazione di procedure selettive per il passaggio a posizioni economiche superiori riservate a coloro che abbiano maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università del 12 marzo 2009 biennio economico 2008/2009, che all'art. 1, comma 4 dispone che "*per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del ccnl 16 ottobre 2008*";

VISTO l'art. 64 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Università, il quale detta disposizioni particolari per il personale tecnico-amministrativo che opera presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" e il successivo art. 65, il quale prevede che la progressione economica orizzontale del personale dipendente dalle Università, che opera presso le A.O.U. collocato nelle fasce di cui all'art. 64, si realizzi con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che fissa il principio in base al quale, nei limiti delle risorse disponibili, "*le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione*";

VISTO l'accordo di contrattazione integrativa del 11 ottobre 2017 nel quale le parti convengono, al punto i., di destinare alle progressioni economiche orizzontali per il 2017 risorse pari a € 95.094,53 da ripartirsi in proporzione al numero dei dipendenti aventi diritto suddivisi per categoria e area, al fine di garantire una suddivisione proporzionale e omogenea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 e dal vigente Regolamento P.E.O. e, comunque, in misura non superiore al 75% di coloro che astrattamente possono partecipare alle procedure selettive e fino alla concorrenza della somma stanziata;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 18 ottobre 2017, p. VII con la quale è stato approvato l'accordo di contrattazione integrativa del 11 ottobre 2017 e la relativa costituzione del fondo, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti, avvenuta con verbale n. 543 del 06 ottobre 2017;

VISTO il Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale, come da ultimo modificato con D.R. 2292 del 6 novembre 2017;

RITENUTO che per garantire una distribuzione proporzionale e omogenea delle risorse, le stesse debbano essere ripartite in funzione degli aventi diritto come definiti dall'art. 1, lett. f) del citato Regolamento e del costo dei passaggi economici per ogni singola categoria e area tra i candidati in servizio al 1° gennaio 2017, garantendo, comunque, almeno un passaggio per ogni categoria, secondo l'ordine fissato dalle graduatorie determinate all'esito della procedura, fermo restando il limite del 75% di coloro che astrattamente possono partecipare alle procedure selettive;

ACCERTATA la sussistenza del necessario stanziamento nel budget 2017 alla voce di costo di contabilità generale di bilancio CG 02.20.01.09, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione;

RITENUTO di poter procedere all'indizione delle procedure selettive per l'anno 2017;

DECRETA

Art. 1

(indizione della selezione)

In applicazione agli art. 79, 81 e 82 del C.C.N.L. 16 ottobre 2008, per l'anno 2017 è indetta la procedura selettiva interna - per titoli - per il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato appartenente alle categorie **B, C, D ed EP** delle aree:

- a. amministrativa;
- b. amministrativa-gestionale;
- c. servizi generali tecnici;
- d. tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
- e. biblioteche;
- f. socio-sanitaria.

Le progressioni economiche saranno effettuate, secondo le graduatorie redatte, ai sensi del successivo art. 14, nei limiti delle risorse definite in premessa, distribuite in funzione degli aventi diritto, come definiti dall'art. 1, lett. f) del Regolamento, e del costo dei passaggi economici per categoria e area tra i candidati in servizio al 1° gennaio 2017, garantendo, comunque, almeno un passaggio per ogni categoria.

Il passaggio alla posizione economica avverrà per una quota non superiore al 75% di coloro che astrattamente possono partecipare alla procedura selettiva, come definiti dall'art. 1, lett. d) del Regolamento.

Art. 2
(requisiti)

Può partecipare alla selezione il personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Messina, anche se comandato/distaccato presso altre amministrazioni, di categoria B, C, D ed EP che, alla data del 1° gennaio 2017:

- a. abbia maturato **due anni di effettivo servizio nella posizione economica ricoperta**, ivi compresi coloro che prestano servizio presso l'A.O.U. "G. Martino" senza svolgere compiti assistenziali. Al fine del computo dell'effettivo servizio non vengono considerati i periodi di assenza non retribuiti;
- b. **non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e non sia incorso in misure cautelari di sospensione dal servizio nel biennio di riferimento** (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016), a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Art. 3
(registrazione alla piattaforma e domanda di partecipazione *on line*)

I candidati dovranno previamente registrarsi all'indirizzo web <https://minerva.unime.it/uniPeo/e> compilare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la piattaforma informatica ivi raggiungibile e secondo le indicazioni del manuale d'uso, ivi reperibile, che costituisce parte integrante del presente bando.

Nelle sezioni della piattaforma informatica dedicate alla valutazione della formazione, dei titoli e dell'arricchimento, il candidato sceglierà la documentazione da sottoporre alla valutazione, inserendola a sistema secondo le indicazioni del citato manuale d'uso. La piattaforma genererà automaticamente una dichiarazione che sarà stampata, sottoscritta ai sensi dell'art. 46 e degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e allegata alla domanda come di seguito specificato.

La piattaforma informatica, all'esito della compilazione e della conferma dei dati ivi inseriti, visualizzerà la domanda in formato elettronico, che dovrà essere stampata, sottoscritta e reinserita a sistema, mediante apposita procedura di caricamento (*upload*) e secondo le indicazioni fornite dal richiamato manuale d'uso, unitamente a:

- a) *curriculum vitae* sottoscritto dal candidato e reso ai sensi dell'art. 46 e degli articoli 19 e 47 del DPR 445/2000;
- b) dichiarazione generata dalla piattaforma informatica sottoscritta ai sensi dell'articolo 46 e degli articoli 19, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- c) copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Una volta completata la procedura di caricamento della domanda, dei documenti richiesti e ottenuta la conferma definitiva dal sistema, la piattaforma rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.

Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di partecipazione alla selezione.

Il personale in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, deve presentare la domanda di partecipazione, secondo le modalità sopra indicate, nel termine di **16 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale di Ateneo. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le **ore 23.59 del giorno 29 novembre 2017**. Alla scadenza del predetto termine il sistema non consentirà più l'accesso per l'inserimento dei dati e/o per il caricamento della documentazione.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione esclusivamente per la propria area e categoria di appartenenza.

Art. 4
(cause di esclusione)

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Ateneo può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione con provvedimento motivato e comunicato all'interessato.

In ogni caso, sono esclusi dalla procedura coloro che:

- a) non risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione;
- b) non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione;
- c) hanno utilizzato forme di produzione e/o invio di domande diverse da quelle indicate all'art. 3;
- d) hanno presentato la domanda oltre il termine prescritto.

Art. 5
(criteri di valutazione)

La selezione avverrà sulla base degli indicatori ponderati di cui all'art. 82 del vigente C.C.N.L. comparto università come dettagliati dal Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale da ultimo modificato dal D.R. 2292 del 6 novembre 2017.

Art. 6
(formazione certificata e pertinente – titoli culturali e professionali)

La valutazione della formazione certificata e pertinente verrà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 12 secondo l'indicatore di cui alla lettera a) dell'art. 82 del vigente C.C.N.L. comparto università ed i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale da ultimo modificato dal D.R. 2292 del 6 novembre 2017 sulla base della documentazione e/o dell'autocertificazione che il candidato ha scelto di sottoporre al giudizio della Commissione.

Per semplificare la procedura di inserimento, nella relativa sezione della piattaforma informatica è proposto, per ciascun partecipante, un elenco di attività formative, frequentate e concluse nel periodo considerato (1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016) che sono state promosse e/o autorizzate dall'Ateneo e per le quali il Dipartimento OGRU abbia provveduto al rilascio o sia in possesso del relativo attestato.

Il candidato potrà decidere quali attività formative sottoporre a giudizio della Commissione, atteso che saranno oggetto di valutazione massimo n. 2 attività formative. Resta ferma la possibilità di aggiungere nella medesima sezione la documentazione e/o l'autocertificazione relativa ad attività formative che per qualsiasi motivo non sono comprese nel citato elenco.

Le attività formative non sottoposte dal candidato alla valutazione della Commissione sono proposte nella sezione arricchimento professionale per l'eventuale inserimento ai fini della valutazione di cui all'art. 8.

Art. 7
(titoli culturali e professionali)

La valutazione dei titoli culturali e professionali verrà effettuata dalla Commissione di cui all'art. 12 secondo gli indicatori di cui alla lettera e) dell'art. 82 del vigente C.C.N.L. comparto università ed i criteri di cui all'art. 4, comma 1, e) del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale da ultimo modificato dal D.R. 2292 del 6 novembre 2017 sulla base della documentazione e/o dell'autocertificazione che il candidato ha scelto di sottoporre al giudizio della Commissione.

Art. 8

(arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa)

La valutazione dell'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa di cui al citato art. 82, comma 2, lettera b) del vigente C.C.N.L. comparto università è rimessa al Responsabile di struttura, come risultante dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance riferito al 2016.

La valutazione verrà effettuata - **dal 30 novembre 2017 al 5 dicembre 2017** - , esclusivamente mediante l'accesso alla sezione dedicata della piattaforma informatica, prendendo in esame solo i documenti e/o le autocertificazioni ivi sottoposti dal candidato. A tal fine, i Responsabili di struttura dovranno registrarsi tempestivamente sulla piattaforma informatica.

Il Direttore Generale effettuerà la valutazione dei dipendenti che si trovano a qualsiasi titolo in aspettativa, distacco e/o comando ovvero in una posizione di impiego a queste assimilabile.

Art. 9

(qualità delle prestazioni individuali)

La valutazione dell'indicatore di cui alla lettera c) dell'art. 82 del vigente C.C.N.L. comparto università è determinata dal punteggio relativo alla performance individuale come rilevato dal sistema di misurazione e valutazione in uso all'Ateneo per il biennio di riferimento come parametrato dall'art. 4, lett. c) del Regolamento.

Art. 10

(anzianità di servizio)

La valutazione dell'anzianità di servizio verrà effettuata secondo gli indicatori di cui all'art. 82, comma 2, lett. d) del vigente C.C.N.L. comparto università tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale da ultimo modificato dal D.R. 2292 del 6 novembre 2017.

Sarà oggetto di valutazione l'anzianità di servizio maturata in costanza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato anche a tempo determinato intrattenuto con l'Ateneo e/o con altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. Ciascun anno di servizio effettivamente prestato sarà valutato fino ad un massimo di 40 anni, fermi restando i limiti fissati dalla richiamata disposizione contrattuale, ed il conteggio sarà effettuato con l'arrotondamento a due cifre.

Al fine del calcolo del punteggio attribuito per la valutazione dell'anzianità infrannuale il servizio prestato per un periodo superiore a 6 mesi (almeno sei mesi e un giorno) sarà riconosciuto equivalente pari ad un anno.

Ciascun candidato dovrà inserire nella relativa sezione della piattaforma informatica la propria anzianità di servizio.

La verifica sarà operata dalla competente articolazione del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane.

Art. 11

(controlli)

La veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sarà accertata tramite idonei controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12
(**commissione**)

Dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione sarà nominata, con provvedimento del Direttore Generale, la Commissione deputata alla valutazione di cui agli articoli 6 e 7 del bando.

La Commissione dovrà effettuare la valutazione esclusivamente mediante le sezioni dedicate della piattaforma informatica- **dal 30 novembre 2017 al 18 dicembre 2017** -, prendendo in esame solo i documenti e/o le autocertificazioni ivi sottoposti dal candidato.

La Commissione prima di procedere alla valutazione dovrà definire, con apposito verbale, i relativi criteri di valutazione.

Art. 13
(**osservazioni - comitato di garanzia**)

Il 6 dicembre 2017 il candidato potrà visionare gli esiti della valutazione di cui all'art. 8 accedendo alla piattaforma e formulare, se del caso, dal 7 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 eventuali osservazioni sull'esito della valutazione del Responsabile di struttura attraverso la sezione dedicata della piattaforma informatica al Comitato di garanzia di cui all'art. 6 del Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale da ultimo modificato dal D.R. 2292 del 6 novembre 2017.

Il Comitato dovrà deliberare, in via definitiva, sulle osservazioni **dal 13 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017** attraverso la sezione dedicata della piattaforma informatica.

A tal fine, i membri del Comitato dovranno registrarsi tempestivamente sulla piattaforma informatica.

La mancata designazione dei rappresentanti sindacali in seno al Comitato nel termine di 30 giorni dalla richiesta non inficia la regolare costituzione dell'organo.

Art. 14
(**graduatorie**)

Al termine dei lavori la Commissione redigerà le graduatorie di merito compendiando i punteggi attribuiti al medesimo candidato dal Responsabile di struttura ed, eventualmente, dal Comitato di garanzia, nonché dai punteggi relativi alla performance e all'anzianità di servizio.

I candidati saranno collocati nelle graduatorie di merito, distinte per area, categoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito nella valutazione complessiva.

A parità di punteggio, si farà riferimento ai criteri di preferenza fissati dall'art. 7 Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale da ultimo modificato dal D.R. 2292 del 6 novembre 2017, secondo l'ordine ivi indicato.

Il Decreto del Direttore Generale di approvazione atti sarà pubblicato sul sito internet di Ateneo ed avrà valore di notifica per il singolo candidato.

Le graduatorie esauriscono ogni effetto con l'inquadramento dei dipendenti riconosciuti beneficiari nella posizione economica superiore.

Art. 15
(**decorrenza**)

L'attribuzione della posizione economica immediatamente superiore a quella in godimento, avrà decorrenza ai fini economici e giuridici da 1° gennaio 2017.

Ai sensi dell'art. 79 del vigente C.C.N.L. la comunicazione scritta al dipendente dell'avvenuto inquadramento nella posizione economica superiore sarà data unicamente mediante il cedolino paga.

Art.16

(trattamento dei dati personali)

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di inquadramento nella nuova posizione economica.

Art. 17

(responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Alvarez Maria de Los Angeles, Unità staff "Segreteria" del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, tel. 0906768712, e-mail: malvarez@unime.it.

Art. 18

(comunicazioni e norme di rinvio)

Le comunicazioni date tramite la sezione news della piattaforma informatica hanno valore di notifica ai candidati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia e, in particolare, il Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale, da ultimo modificato dal D.R. 2292 del 6 novembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Francesco De Domenico)

